

LE FASCE DI RISPETTO PER GLI ELETTRODOTTI

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29.08.2003) prevede, all'Art. 6, l'istituzione di fasce di rispetto intorno agli elettrodotti esistenti od in progetto al fine di garantire che l'esposizione della popolazione all'induzione magnetica non superi mai l'obiettivo di qualità di 3 μ T.

Ai fini di una progressiva minimizzazione del rischio ed a tutela da possibili effetti a lungo termine dell'esposizione a campi elettromagnetici, il decreto introduce un obiettivo di qualità che prevede il rispetto del valore di 3 μ T per l'induzione magnetica.

Nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere va rispettato questo obiettivo di qualità



In considerazione del fatto che l'induzione magnetica prodotta dagli elettrodotti varia in funzione della corrente circolante e della configurazione e caratteristiche costruttive dei conduttori, a differenza della normativa precedente, il nuovo decreto non prevede più delle distanze di rispetto fisse, ma all'art. 6 definisce, in base alla "portata in corrente dell'elettrodotto nelle normali condizioni di esercizio", i parametri per la determinazione delle distanze/fasce di rispetto necessarie per non superare l'obiettivo di qualità dei 3 μ T.

I Comuni, nella regolamentazione della futura edificazione in presenza di elettrodotti (linee aeree od interrate e cabine di trasformazione) dovranno tenere conto di tali fasce di rispetto, sia nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici, sia all'atto del rilascio dei singoli permessi a costruire.

È compito del proprietario/gestore dell'elettrodotto calcolare l'ampiezza della fascia di rispetto e fornirla, su richiesta, ai Comuni.

All'interno delle fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere.



L'Agenzia per l'ambiente della Provincia Autonoma di Bolzano invita pertanto gli uffici tecnici dei comuni e chiunque progetti nuovi insediamenti (scuole, case, ecc.) o nuove aree gioco per l'infanzia, in prossimità di un elettrodotto, a farsi fornire dal gestore della linea elettrica l'ampiezza della fascia di rispetto ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 08.07.2003.



La valutazione delle fasce di rispetto **va effettuata anche nella progettazione di nuovi elettrodotti** e nella modifica e ristrutturazione di elettrodotti esistenti in prossimità di insediamenti o di aree gioco per l'infanzia. In questo caso il gestore dell'elettrodotto deve osservare tali distanze, che garantiscono il non superamento dell'obiettivo di qualità.

Compito dell'Agenzia per l'ambiente è quello di effettuare eventuali verifiche sulle ampiezze delle fasce di rispetto dichiarate dai gestori.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il Decreto 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti".




La metodologia prevede due livelli di approfondimento:

- Un procedimento semplificato (par. 5.1.3) basato sulla *Distanza di prima approssimazione (Dpa)*, calcolata dal gestore e utile per la gestione territoriale e per la pianificazione urbanistica;
- Il calcolo preciso della *fascia di rispetto* (par. 5.1.2), effettuato dal gestore e necessario per gestire i singoli casi specifici in cui viene rilasciata l'autorizzazione a costruire vicino all'elettrodotto.

Nella metodologia la Dpa e la fascia di rispetto sono così definite:

DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE (Dpa):


per le linee è la distanza, in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più di Dpa si trovi all'esterno delle fasce di rispetto. Per le cabine è la distanza, in pianta sul livello del suolo, da tutte le pareti della cabina stessa che garantisce i requisiti di cui sopra.



50 0 50 100 Meters

FASCIA DI RISPETTO:

è lo spazio circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità. Come prescritto dall'art. 4, comma 1 lettera h della Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001, all'interno delle fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.



IDENTIFICAZIONE DEGLI ELETTRODOTTI E RICHIESTA DELLA FASCIA DI RISPETTO

Al fine di consentire ai comuni ed ai privati di identificare le linee ad alta tensione ed averne a disposizione i dati essenziali (proprietario, numero e denominazione della linea) si fa presente che sui sostegni delle linee ad alta tensione sono riportati il numero della linea ed il numero progressivo del sostegno. Utile al fine dell'identificazione della campata quando si richiede al gestore il calcolo della fascia di rispetto, è anche indicare la particella edilizia o fondiaria ed il Comune Catastale o le coordinate geografiche.



Riportiamo gli indirizzi dei principali gestori a cui inviare le richieste:

TERNA S.p.A
Area Operativa trasmissione di Padova
Via San Crispino 22
35129 PADOVA

ALPERIA S.p.A.
Via Dodiciville 8
39100 BOLZANO

Sono escluse dall'applicazione della metodologia:

- Le linee esercite a frequenze diverse da quella di rete (50 Hz) – ad esempio le linee ferroviarie a 3 kV
- Le linee definite di classe zero secondo il decreto interministeriale 21.03.1988 n. 449 (linee telefoniche e telegrafiche)
- Le linee definite di prima classe secondo il decreto interministeriale 21.03.1988 n. 449 (linee di trasporto e distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale è inferiore o uguale a 1.000 V e linee in cavo per illuminazione pubblica in serie la cui tensione nominale è inferiore o uguale a 3.000 V).
- Le linee in MT (media tensione) in cavo cordato ad elica (interrate o aeree)

In questi casi le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal decreto interministeriale n. 449/88 e dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 gennaio 1991.

